

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, COMPETENZE, UTILIZZATORI

Art. 1

(Impianti sportivi e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la gestione degli impianti sportivi comunali, intendendosi uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Art. 2

(Gestione delle strutture)

1. Il servizio sport del comune ha il compito di coordinare, tramite le concessioni di uso di cui al Titolo II, le attività che si svolgono negli impianti gestiti direttamente dall'ente, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi ai principi di imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo.
2. La programmazione degli spazi è disposta dal responsabile del servizio, sentito l'assessore o il delegato competente e le associazioni come rappresentate nella Consulta comunale per lo sport.
3. Qualora dovessero essere definite particolari modalità d'uso o dovessero sorgere controversie in ordine all'assegnazione degli spazi, la risoluzione delle stesse è affidata ad una Commissione presieduta dal responsabile del servizio sport e composta da un dipendente dello stesso ufficio, da lui nominato, e dal presidente della Consulta o suo delegato.
4. ***L'affidamento a terzi o la gestione per il tramite di società costituita o partecipata dal comune, secondo le norme previste nel titolo IV, è disposto dal competente ufficio gare ed appalti che, acquisiti gli elementi di natura tecnico strutturale dai servizi tecnici anche tramite apposita relazione, stabilisce, fra l'altro, le condizioni di uso, gli obblighi afferenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili e le eventuali migliorie, in applicazione della vigente disciplina di legge, secondo i principi di questo regolamento e gli indirizzi del Consiglio comunale.***

Art. 3

(Agibilità)

1. La documentazione di ogni impianto sportivo relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso gli uffici tecnici comunali che danno notizia al servizio sport di eventuali cause ostative all'utilizzo delle strutture e provvedono agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità delle strutture e per ottimizzare il servizio offerto.
2. L'Amministrazione Comunale, in caso di ristrutturazione o costruzione di un nuovo impianto, consulta preventivamente le società sportive utilizzatrici.

Art. 4
(Destinatari della concessione di spazi)

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
 - a) enti di promozione sportiva,
 - b) federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva,
 - c) istituzioni scolastiche,
 - d) associazioni sportive studentesche e gruppi sportivi scolastici,
 - e) associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali,
 - f) singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline di tipo esclusivamente individuale.

Art. 5
(Palestre scolastiche)

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai dirigenti scolastici e nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto, sono messi a disposizione di enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti.
2. Gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'istituto scolastico. Nelle altre ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico:
 - a. dei servizi tecnici comunali,
 - b. del concessionario dell'impianto limitatamente al periodo di effettivo utilizzo dei locali.
3. La concessione in uso degli impianti ai dirigenti scolastici comporta la loro responsabilità in ordine a qualunque inconveniente o danno occorra alle strutture durante la loro utilizzazione o comunque nel momento della loro disponibilità.

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO

Art. 6
(Modalità per la concessione in uso)

1. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di gestione, possono essere concessi:
 - a. in uso annuale,
 - b. per uso straordinario.
2. La concessione in uso degli spazi avviene tramite sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente che prevede prescrizioni conformi ai doveri ed ai principi contenuti nel Titolo III del presente regolamento.

Art. 7 **(Concessione in uso annuale)**

1. Ai fini della programmazione di cui all'art. 2, comma 2° e della conseguente assegnazione degli spazi, viene valutata in primo luogo l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a Federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Albenga.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri, in ordine di peso decrescente:
 - a) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati, anche in relazione al numero degli atleti che impegnano per turno la struttura,
 - b) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica o sociale, specie se in rapporto di collaborazione con i servizi sociali del comune,
 - c) società o associazioni che svolgono attività agonistica,
 - d) anzianità di costituzione della società o associazione,
 - e) società o associazioni partecipanti alla Consulta cittadina per lo sport,
 - f) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio,
 - g) società o associazioni con sede fuori dal territorio della città di Albenga ma con iscritti residenti nel comune.
4. Non può essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
5. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 4 devono farne richiesta entro il 30 maggio di ciascun anno al responsabile del servizio sport per il tramite del loro legale rappresentante.
6. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta, e di ciò dà atto nella domanda di concessione.
7. Il servizio sport programma l'uso degli spazi entro il 15 luglio di ciascun anno. Il responsabile dell'ufficio sport, il presidente della Consulta per lo sport e l'assessore o delegato si riuniscono entro il 30 giugno per definire eventuali problematiche dovessero sorgere nella formulazione della programmazione.
8. In fase di prima applicazione del presente regolamento le istanze di cui al comma 5° di questo articolo devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione e la programmazione viene definita entro i successivi 30 giorni.

Art. 8 **(Concessione per uso straordinario e modifica dei turni)**

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 7, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio sport, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine

dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e dell'impianto richiesto. La domanda non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

3. Il responsabile del servizio sport ha facoltà di sospendere temporaneamente, modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione:

- per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, dando un preavviso di almeno 10 giorni,

- per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti anche senza preavviso. In tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

TITOLO III UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Art. 9 (Uso dell'impianto)

1. Il singolo richiedente o il legale rappresentante della società o associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, nonché della corretta pulizia dei locali al termine della loro utilizzazione, salvo l'obbligo di una pulizia straordinaria da parte del comune prima dell'inizio dell'anno sportivo.

2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

4. I soggetti autorizzati all'uso delle strutture devono sollevare il comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

5. E' consentito l'ingresso all'impianto:

ad atleti od iscritti alle associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della società, associazione o ente, oltre ad un accompagnatore per ogni atleta minore di età o disabile,

agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'istituto o da un tecnico dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal dirigente scolastico.

al singolo cittadino, debitamente autorizzato.

6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o Federazioni Sportive.

7. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni, furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività.

8. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al responsabile del servizio sport che garantisce la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni.

Art. 10
(Obbligo di trasparenza)

1. Le società e le associazioni sportive che organizzano corsi o altre attività hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso, per tutta la loro durata, un apposito cartello di dimensioni 50 cm per 70 cm sul quale devono essere indicati il nome della società o associazione, il nome degli istruttori, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero di partecipanti e la quota di iscrizione iniziale e/o mensile se richiesta.

Art. 11
(Pubblicità)

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al regolamento comunale sulla pubblicità. Fatta salva l'esenzione in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche che organizzano manifestazioni negli impianti con capienza inferiore ai tremila posti ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché il canone per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente regolamento comunale. Le entrate relative spettano alla società o associazione che ha richiesto l'installazione.

Art. 12
(Pubblico)

1. Il pubblico ammesso agli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso dei medesimi e dei servizi. I concessionari devono ottemperare alle norme di legge ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale e hanno l'obbligo di controllare la corretta affluenza delle persone nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. Qualora vengano organizzate manifestazioni sportive o extrasportive all'interno degli impianti sono a carico dell'utilizzatore tutti gli adempimenti di legge a tutela della sicurezza delle persone, specie con riguardo alla prevenzione degli incendi e alle attività di pronto intervento e ordine pubblico.

Art. 13
(Divieto di sub – concessione)

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuita dell'impianto a terzi, salvo il caso in cui ciò sia espressamente autorizzato.

Art. 14
(Rispetto degli impianti ed attrezzature)

1. I concessionari sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

rispettare gli orari d'apertura e chiusura;

- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune,
 - mantenerli nello stato d'efficienza e di pulizia in cui li hanno ricevuti.
2. Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
 3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza sull'impianto qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture causi danno alle medesime o pregiudizio alla loro corretta fruibilità.

Art. 15 (Installazioni particolari)

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, i concessionari devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio, previa acquisizione del nulla osta da parte dei competenti uffici tecnici comunali.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla domanda di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione all'ufficio tecnico comunale per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.
4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine stabilito, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

Art. 16 (Tariffe d'uso)

1. Per l'uso orario degli impianti è dovuto il pagamento delle tariffe approvate con apposita delibera di Giunta comunale.
2. Le tariffe devono essere corrisposte sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito avviene entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo delle strutture.
4. In caso di mancato utilizzo dell'impianto per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti potranno essere rimborsati.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe in favore di soggetti svantaggiati possono essere autorizzate con determinazione del responsabile del servizio sport, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

Art. 17
(Penalità)

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione d'uso annua:
 - il mancato pagamento delle tariffe entro il termine stabilito,
 - la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento o delle norme di legge.
2. L'Amministrazione Comunale svolge controlli sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti devono fornire ai responsabili incaricati della vigilanza la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, con riserva di ogni ritenuto, ulteriore provvedimento, i concessionari devono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili della vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI A TERZI

Art. 18
(Gestione associata)

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti attraverso associazioni e società sportive costituite o partecipate dal comune. Possono essere soci delle associazioni o società i soggetti di cui al precedente articolo 4.

Art. 19
(Affidamento a terzi)

1. Ai sensi della legge della Regione Liguria 10 agosto 2004 n. 15 e secondo la prescrizione dell'art. 2 del presente regolamento è consentito l'affidamento esterno degli impianti e delle strutture sportive previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica tra coloro che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

Art. 20
(Criteri per l'affidamento)

1. La procedura concorsuale fissa criteri preferenziali per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, per gli enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate e per le Federazioni sportive nazionali.
2. Nella formazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti requisiti:
 - 1) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - 2) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - 3) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - 4) livello di attività svolta;
 - 5) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
 - 6) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

- 7) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.
3. L'esercizio di attività sportive presso l'impianto da parte del soggetto istante al momento dell'inizio della procedura di evidenza pubblica ed il suo protrarsi da oltre due anni comporta l'attribuzione di un punteggio pari al 30 per cento del valore complessivo, mentre il peso dei requisiti di cui al comma 2° del presente articolo sarà determinato in sede di procedura concorsuale non potendosi attribuire ad alcuno un valore superiore al 10 per cento del loro valore complessivo.

Art. 21
(Garanzia per l'utilizzo pubblico degli impianti)

1. Con la convenzione che fissa i criteri d'uso degli impianti il comune impone al terzo l'obbligo di consentirne l'utilizzo anche alle altre società o associazioni sportive presenti sul territorio, secondo condizioni non discriminatorie.
2. L'accesso agli impianti deve essere comunque assicurato a tutti coloro che ne facciano richiesta secondo la programmazione annuale e nel rispetto del principio di uguaglianza, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio sociale.

Art. 21 bis
(Lavori di manutenzione straordinaria e miglioria sugli impianti)

1. **Qualora, in corso di affidamento ad un terzo gestore, si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti o l'Amministrazione comunale valuti l'opportunità di lavori di miglioria i cui costi non possano essere sostenuti dall'Ente, in tutto o in parte, è consentito prolungare la concessione a fronte dell'impegno dell'affidatario di realizzare, con oneri interamente a proprio carico, le opere richieste.**
2. **Il prolungamento della durata dell'affidamento di cui al precedente comma 1 può essere riconosciuto, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'assegnazione in sede di evidenza pubblica, mediante adozione di apposito atto amministrativo, a condizione che gli interventi di manutenzione straordinaria e/o miglioria, nonché il piano di ammortamento presentato dall'affidatario, siano stati preventivamente congruiti dai competenti servizi tecnici comunali sia da un punto di vista patrimoniale sia da un punto di vista edilizio, nonché dalla Soprintendenza di riferimento, laddove l'immobile sia sottoposto a vincolo secondo le vigenti norme in materia.**
3. **L'affidamento in concessione è prolungato di un periodo congruo per consentire al beneficiario il completo ammortamento dei costi di intervento secondo il piano finanziario di cui al comma precedente, non potendosi comunque superare i 15 anni di gestione complessiva, a far data dalla prima sottoscrizione del contratto.**
4. **In caso di interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria sugli impianti i relativi costi sostenuti dal concessionario possono essere oggetto di ammortamento incidendo solo sulla durata del rapporto contrattuale. Non è possibile, quindi, procedere alla compensazione dei costi con il canone come determinato e contrattualizzato.**

**TITOLO V
NORME FINALI**

**Art. 22
(Abrogazioni)**

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.

**Art. 23
(Diffusione del regolamento)**

2. Il presente regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.